



COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE

*concernente la concessione di contributi per l'acquisto di
biciclette elettriche*

(del 26.01.2016)



Il Municipio di Minusio, richiamato l'art. 192 LOC

ORDINA:

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive

art. 1 Principio e scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Minusio e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

art. 2 Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate da almeno un anno a Minusio e le persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale a Minusio da almeno un anno, per scopi di mobilità aziendale.

² Ogni richiedente / beneficiario ha diritto ad un contributo unico ogni tre anni.

³ Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

art. 3 Contributo finanziario

Il contributo è calcolato sulla base del prezzo di acquisto di biciclette elettriche e corrisponde al 10 % dell'importo d'acquisto totale (IVA compresa) e comprovato della bicicletta elettrica, ritenuto un limite massimo di fr. 300.00.

art. 4 Condizioni al sussidio

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) la bicicletta elettrica, rispettivamente la batteria di ricambio¹, devono essere acquistate presso un rivenditore nel Cantone Ticino;
- b) il venditore della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

² Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

¹ Modifica adottata dal Municipio in data 24.04.2018 (risoluzione municipale N° 401.B4) e pubblicata all'albo comunale dal 14.01.2019 al 13.02.2019. Entrata in vigore il 14.02.2019.



art. 5 Cambio di detentore

- ¹ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.
- ² In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:
 - a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - b) vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - c) vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II
Disposizioni amministrative

art. 6 Procedura

- ¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito internet del Comune (www.minusio.ch), allegando la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- ² A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.
- ³ Il diniego del contributo viene comunicato per iscritto con motivazione da parte del Municipio.

art. 7 Competenza

- ¹ Il Municipio è legittimato ad effettuare controlli.
Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III
Disposizioni finali

art. 8 Veicoli d'occasione

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

art. 9 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.



COMUNE DI MINUSIO

art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 69)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 27.01.2016 e il 26.02.2016